

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI:

1. **ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO (comprensivo del servizio accessorio di lavanderia) - CIG _____**
2. **RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CUP C44H22000470006 – CIG _____**
3. **DIMISSIONI PROTETTE CUP C44H22000470006 – CIG _____**
attraverso buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b) della Legge provinciale n. 13/2007 in favore di cittadini residenti nei Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro.
Rep. n. _____ scritture private.

TRA

–Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito indicata come Comunità, con sede in Via Rosmini, n. 5/b - 38066 RIVA DEL GARDA (TN) C.F. e Partita IVA 02190130225, rappresentata da _____ nato/a _____, il _____ in qualità di Presidente;

E

– _____, di seguito indicata/o come Soggetto prestatore, con sede in Via _____ n. _____ CAP _____ Comune _____ (Pr) _____ C.F. _____ e Partita IVA _____, rappresentato da _____ nato/a _____ il _____, il/la quale sottoscrive il presente atto in qualità di Legale rappresentante dell'ente.

Premesso che:

Con Decreto del Presidente n. 97 di data 07/11/2024 avente ad oggetto "Servizio Socio Assistenziale – L.P. 13/2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) - Atto di indirizzo per l'individuazione della modalità di affidamento del servizio di assistenza domiciliare e di contesto e del servizio dimissione anticipata assistita - rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – Missione 5 "Coesione e Inclusione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Linea di investimento 1.1 "Sostegno persone vulnerabili e prevenzione istituzionalizzazione anziani" – sub-investimento 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e per prevenire l'ospedalizzazione" - codice CUP:

C44H22000470006", è stato approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali in oggetto attraverso lo strumento "dell'accreditamento aperto" ai sensi di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 22 della L.P. 13/2007: "corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie", denominata "retta voucher";

- con Determinazione della Responsabile del Servizio socio assistenziale n. 747/RSA di data 29/11/2024 sono stati quindi istituiti gli Elenchi aperti di Soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare accordi per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della L.P. 13/2007, dei servizi di:

1. ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO (comprensivo del servizio accessorio di lavanderia) - afferente all'Elenco aperto 1;
 2. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE CUP C44H22000470006 - afferente all'Elenco aperto 2;
 3. DIMISSIONI PROTETTE CUP C44H22000470006 - afferente all'Elenco aperto 3;
- a favore di persone residenti nell'ambito territoriale della Comunità' Alto Garda e Ledro.

I servizi di cui agli Elenchi aperti 2 e 3 di cui sopra beneficiano del finanziamento dell'Unione Europea - Next generation EU Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale".

La Comunità agisce in qualità di soggetto attuatore di livello locale con un finanziamento delle attività sopra menzionate complessivamente pari ad € 57.000,00.

- il Soggetto prestatore con determinazione n. _____/RSA di data _____ risulta validamente iscritto nel/i seguente/i

Elenco/Elenchi: _____

a decorrere dal _____;

- al Soggetto prestatore si applicano le parti della presente convenzione compatibili con l'Elenco/Elenchi oggetto di iscrizione.

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità e il Soggetto prestatore in relazione alla gestione, tramite buoni di servizio del servizio di assistenza domiciliare e di contesto.
2. Il servizio di assistenza domiciliare e di contesto (di seguito servizio di assistenza domiciliare) è declinato nella presente convenzione secondo tre tipologie, corrispondenti ai tre Elenchi aperti individuati nell'art. 1, comma 4 dell'Avviso:
 - a) servizio di assistenza domiciliare (comprensivo del servizio accessorio di lavanderia) afferente all'Elenco aperto 1, così come definito nella scheda 3.20 aggregazione funzionale "domiciliare e di contesto", area "età anziana" del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 di data 07/02/2020 modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 604 di data 06/04/2023;
 - b) servizio di assistenza domiciliare afferente all'Elenco aperto 2 "Rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio -assistenziale attualmente previsti a favore della domiciliarità";
 - c) servizio di assistenza domiciliare afferente all'Elenco aperto 3 "Dimissioni protette", così come definito all'interno del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato con Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021, paragrafo 2.7.3 Scheda LEPS "dimissioni protette".
3. I servizi di assistenza domiciliare afferenti agli Elenchi aperti 2 e 3 sono finanziati con il contributo dell'Unione Europea - Next generation EU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" afferenti alla Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale".

4. Obiettivo generale del servizio di assistenza domiciliare nelle tre declinazioni sopra indicate, è quello di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, mantenendo il più alto livello di autonomia possibile.
5. Obiettivi specifici del servizio di assistenza domiciliare afferente all'Elenco aperto 1 sono quelli di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, sia esso un'abitazione privata, una co-abitazione, una struttura socio-assistenziale e/o sanitaria e di affiancare i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza coinvolgendoli nel percorso assistenziale e fornendo formazione, supporto e sollievo.
6. Obiettivi specifici del servizio di assistenza domiciliare afferente all'Elenco aperto 2 sono quelli di sostenere la persona presso il proprio domicilio, sostenere i caregiver e ridurre i ricoveri reiterati in ospedale.
7. Obiettivi specifici del servizio di assistenza domiciliare "Dimissioni protette" afferente all'Elenco aperto 3 è quello di ridurre i tempi di ospedalizzazione, favorire la domiciliarità, garantire una presa in carico unitaria socio-sanitaria della persona, supportare la persona che, a seguito di episodi acuti, accesso al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessita di un contesto domiciliare di protezione e supporto.
8. Gli interventi prestati al domicilio di persone singole o nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità hanno l'obiettivo di concorrere, assieme ad altri servizi a:
 - mantenere, rafforzare e ripristinare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel nucleo familiare, anche promuovendo ed attivando le risorse interne al nucleo;
 - prevenire i rischi di disgregazione sociale e di isolamento o rimuovere le condizioni di emarginazione;
 - evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e sanitarie e favorire gli eventuali rientri nella propria abitazione attraverso progetti individualizzati;
 - affiancare e formare l'assistente privata o i familiari allo svolgimento delle attività di cura, oppure per rispondere a situazioni di necessità temporanea (es. periodo post-ospedaliero, assenza improvvisa del caregiver, ecc.).
9. La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso prot. n. ____ di data __/__/2024 sul sito istituzionale della Comunità il giorno

/ /2024 ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati nella scheda 3.20 aggregazione funzionale “domiciliare e di contesto”, area “età anziana” del Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

ART. 2 – PNRR - OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

1. Il finanziamento dei servizi afferenti agli Elenchi aperti 2 e 3, è a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Coesione e Inclusione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 “Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale”.
2. Gli atti e i documenti relativi a tali servizi devono riportare la dichiarazione “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” e negli stessi deve essere valorizzato l’emblema dell’Unione europea.



3. Gli obblighi di informazione e comunicazione di cui al Regolamento UE 241/2021 si applicano anche ai Soggetti prestatori ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

ART. 3 - DESTINATARI

1. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare (comprensivo del servizio accessorio di lavanderia)
Elenco aperto 1 sono:
 - persone anziane di età superiore ai 64 anni che, in assenza di adeguato o sufficiente supporto assistenziale, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali, necessitano di sostegno assistenziale in via temporanea o continuativa;
 - persone con disabilità temporanea o permanente di tipo fisico, psichico, sensoriale o plurima, anche a prescindere dall’età;

- famiglie in difficoltà che necessitano di assistenza per uno o più componenti del nucleo familiare anche minori d'età;
 - in generale tutte le persone in situazione di fragilità, limitazioni funzionali, situazioni che comportano rischio di emarginazione e che non dispongono di adeguato o sufficiente supporto assistenziale.
2. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare Elenco aperto 2 sono gli stessi del servizio di assistenza domiciliare di cui al comma 1 del presente articolo, che necessitano di un rafforzamento del servizio ordinariamente previsto, al fine di sostenere la permanenza degli stessi nel proprio domicilio. Il servizio è reso in forma individualizzata.
 3. I destinatari del servizio di assistenza domiciliare "Dimissioni protette" Elenco aperto 3 sono: *"persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili"..."non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero, o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato"*. Il servizio è reso in forma individualizzata.
 4. I destinatari devono essere cittadini residenti nell'ambito territoriale di competenza della Comunità.
 5. I servizi di assistenza domiciliare afferenti all'Elenco aperto 1, possono essere previsti anche a favore di persone residenti in Provincia di Trento, che sono temporaneamente ospiti di familiari o conoscenti residenti nell'ambito territoriale di competenza della Comunità, previo convenzionamento con l'ente di provenienza.

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il luogo di svolgimento del servizio di assistenza domiciliare è l'ambito territoriale della Comunità che comprende i Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno. Possono essere richiesti interventi anche presso i territori di altre Comunità/Comuni (es. per trasferimento temporaneo del domicilio dell'utente).
2. L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare in forma individualizzata con riferimento agli Elenchi aperti 1, 2 e 3, viene di norma espletata presso il domicilio dell'utente/nucleo familiare che può essere sia un'abitazione privata, che una coabitazione, una struttura socio-assistenziale e sanitaria, affiancando i familiari/e/o altre persone che si occupano dell'assistenza, coinvolgendoli nel percorso assistenziale e

fornendo loro supporto e sollievo.

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione alla data di termine dell'efficacia degli Elenchi previsti nell'art. 6, commi 1 e 2, dell'Avviso.
2. La convenzione relativa all'iscrizione all'Elenco 1 può essere revocata dalla Comunità prima dei termini stabiliti all'art. 6, comma 1 dell'Avviso, anche in relazione agli esiti del percorso di revisione del Welfare anziani e domiciliarità attivato dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 1838 di data 15/11/2024, mantenendo nel contempo un raffronto costante con i Soggetti prestatori iscritti. In tal caso la Comunità non riconosce alcun indennizzo ai soggetti iscritti e verrà disciplinata con apposito accordo di collaborazione l'eventuale prosecuzione degli interventi in corso in favore dei beneficiari, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

PARTE SECONDA

PRESTAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tipo e l'intensità delle prestazioni da erogare per ciascun destinatario, sono contenute rispettivamente nel Piano di Assistenza individuale - P.A.I. (Elenchi aperti 1 e 2) o nel Piano individualizzato dimissioni protette (Elenco aperto 3). Il Piano di Assistenza Individuale è elaborato dal Servizio socio assistenziale della Comunità, di concerto con la persona interessata, la famiglia ed eventuali ulteriori servizi (sanitari, territoriali, specialistici) e definito in base alle necessità della persona, del nucleo familiare o del gruppo in carico. Il Piano individualizzato dimissioni protette è elaborato in modo integrato dall'equipe di cura della struttura sanitaria, dal coordinatore di percorso del Servizio Cure domiciliari, dal medico di medicina generale o pediatra e dal Servizio socio assistenziale della Comunità.
2. Il servizio di assistenza domiciliare può prevedere le seguenti prestazioni, individuate dalla normativa provinciale e regolamenti di settore per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali di livello locale:

A. Cura e aiuto alla persona

- aiuto nell'igiene e nella cura personale (bagno, manicure, pedicure, lavaggio capelli, ...);
- attività di mobilitazione volte a favorire la deambulazione;
- supporto nelle attività di preparazione e somministrazione dei pasti;
- nei periodi di degenza ospedaliera degli utenti seguiti a domicilio, il servizio viene mantenuto nel caso si tratti di persona o di coppia, priva di contesto parentale ed amicale significativo, su indicazione dell'Assistente Sociale di riferimento per assicurare il sostegno alla persona, per curare tra l'altro il cambio ed il lavaggio della biancheria e il disbrigo di commissioni personali.

B. Cura della casa:

- riordino ed igiene dell'abitazione;
- raccolta dei rifiuti domestici da eliminare;
- pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavatura, stiratura, rammendo;
- altre incombenze per la gestione della casa.

C. Sostegno relazionale:

- supporto alla vita di relazione;
- accompagnamento per l'accesso ai servizi del territorio (attività socio-culturali-ricreative, visite mediche...) e per il disbrigo di commissioni personali (spesa alimentare, farmacia, uffici, banca, posta, ecc.);
- disbrigo commissioni: effettuazione della spesa alimentare nel punto vendita più vicino all'abitazione, commissioni varie (farmacia, negozi per l'acquisto di beni di prima necessità, ecc.);
- attività di integrazione con la comunità locale;
- aiuto nella gestione dei compiti familiari, anche a favore di minori o di soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
- attività di supporto raccordate a programmi integrati con i servizi sanitari specialistici (salute mentale, dipendenze, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, ecc.) finalizzati alla stimolazione, al sostegno psico-relazionale e all'integrazione sociale.

D. Supporto e formazione caregiver:

- Attraverso operatori addetti all'assistenza particolarmente esperti nei confronti di famiglie che assistono a domicilio il familiare anche con il ricorso ad "assistenti familiari".
- Tale intervento dovrà essere mirato e di breve durata limitato all'acquisizione delle competenze di cura necessarie e attivato su specifica valutazione del Servizio socio assistenziale territoriale.

E. Servizio accessorio di lavanderia:

- Il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria nella lavanderia centralizzata con sede presso la Comunità, va effettuato quando non sia possibile il servizio a domicilio, compreso il ritiro e consegna della biancheria stessa.

- Possono accedere al servizio di lavanderia gli utenti soli o in coppia privi di un contesto parentale di riferimento che non dispongono di lavatrice.
- Il servizio di lavanderia viene attivato previa valutazione della necessità di intervento da parte del Servizio socio assistenziale, ed è rivolto esclusivamente agli indumenti della persona beneficiaria del servizio e, su valutazione del Servizio, anche del nucleo familiare convivente.
- Sono ricomprese le attività di: ritiro e consegna indumenti dal domicilio dell'utente alla sede della lavanderia centralizzata della Comunità e viceversa, con mezzi di trasporto del Soggetto prestatore, lavatura, asciugatura, stiratura, piccoli rammendi, piegatura e confezionamento, attraverso la dotazione delle apparecchiature ed attrezzature idonee messe a disposizione dalla Comunità.

ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO E TEMPISTICHE PER L'ATTIVAZIONE

1. La Comunità tramite il Servizio socio assistenziale gestisce direttamente la procedura di ammissione alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare che prevede ordinariamente:
 - contatto con il Servizio socio assistenziale da parte della persona e/o del suo rappresentante legate e/o della sua famiglia;
 - analisi e valutazione dei bisogni da parte dell'Assistente Sociale tramite esame della documentazione presentata, colloqui, visite domiciliari e incontri;
 - condivisione e stesura del Piano di Assistenza individuale - P.A.I. /Piano individualizzato dimissioni protette;
 - formalizzazione della scelta del Soggetto prestatore;
 - formalizzazione della domanda amministrativa;
 - approvazione con atto amministrativo di ammissione alla fruizione dei servizi.
2. La Comunità autorizza l'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare, mediante comunicazione formale al Soggetto prestatore, allegando il Piano di Assistenza individuale - P.A.I. /Piano individualizzato dimissioni protette.
3. Il Piano di assistenza individuale può prevedere l'integrazione con il comparto sanitario, territoriale o specialistico all'interno di un progetto interdisciplinare. Il Piano individualizzato dimissioni protette presuppone sempre una presa in carico socio sanitaria.
4. Il Soggetto prestatore, entro 5 (cinque) giorni di calendario dal giorno della richiesta (giorno di ricevimento

della richiesta incluso), deve attivare il servizio.

5. Nei casi di massima urgenza, segnalati dalla Comunità, la presa in carico e l'avvio/aumento orario degli interventi deve avvenire entro 3 (tre) giorni di calendario dal giorno della richiesta (giorno ricevimento richiesta incluso). In quest'ultimo caso la richiesta avviene previo contatto telefonico e con trasmissione del Piano di Assistenza individuale - P.A.I. /Piano individualizzato dimissioni protette.
6. Entro il primo giorno lavorativo successivo il Soggetto prestatore deve inviare comunicazione formale alla Comunità con l'indicazione del giorno di attivazione del servizio.
7. L'attivazione del servizio di assistenza domiciliare "dimissioni protette" afferente all'Elenco aperto 3, è da intendersi sempre con carattere d'urgenza.
8. Il Soggetto prestatore è tenuto ad effettuare, prima dell'avvio del servizio, degli incontri che saranno richiesti dalla Comunità per concordare le specifiche modalità operative e di raccordo.
9. Gli oneri derivanti da tali adempimenti sono compresi nel valore dei buoni erogati.

ART. 8 - MODALITÀ DI SCELTA DEL SOGGETTO PRESTATORE

La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli Elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell' Assistente Sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità assistenziale del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del Soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.). Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'Elenco/degli Elenchi, sia già in carico presso uno dei Soggetti prestatori iscritti.

ART. 9 – PIANI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (P.A.I)/PIANI INDIVIDUALIZZATI DIMISSIONI PROTETTE

1. Il servizio di assistenza domiciliare di cui agli Elenchi aperti 1 e 2, viene erogato sulla base di specifici Piani di assistenza individuali elaborati dal Servizio socio assistenziale della Comunità.
2. Il servizio di assistenza domiciliare dimissioni protette di cui all'Elenco aperto 3, deve essere erogato ad integrazione delle prestazioni già garantite quale LEA sanitario, atte a garantire la continuità tra le fasi di

assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio. Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionali che consentono la presa in carico integrata socio sanitaria della persona e la definizione di un Piano individualizzato dimissioni protette.

3. I servizi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, possono essere attivati in via ordinaria o in via d'urgenza, secondo le tempistiche rispettivamente previste nell'art. 7, commi 4 e 5 della presente convenzione.
4. I Piani di assistenza individuale (P.A.I.) ed i Piani individualizzati dimissioni protette di ciascun singolo utente, indicano l'ammontare e la frequenza dei servizi da rendere durante un determinato arco temporale e conseguentemente l'ammontare di buoni di servizio collegati.
5. Come previsto nell'art. 2, comma 3 dell'Avviso, per i Soggetti prestatori che alla data di sottoscrizione della presente convenzione hanno già in essere interventi di assistenza domiciliare nei confronti di cittadini residenti nell'ambito territoriale della Comunità Alto Garda e Ledro, al fine di favorire la continuità assistenziale, rimangono confermati i Piani di assistenza individuale (P.A.I.) in riferimento.

ART. 10 - GIORNI, ORARI, DURATA DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da erogare hanno le seguenti caratteristiche:

A - prestazioni di assistenza individuale Elenchi aperti 1 e 2 della presente convenzione:

- il numero delle ore ha valore indicativo e non costituisce impegno specifico per la Comunità. Il Soggetto prestatore è tenuto ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dalla presente convenzione;
- le prestazioni possono essere richieste dalla Comunità anche su sette giorni settimanali, festività incluse, di norma nella fascia oraria che va dalle 07.00 alle 21.00;
- gli operatori devono recarsi dalla persona assistita secondo gli orari definiti nel Piano di assistenza individuale (P.A.I.);
- nelle situazioni complesse e per ragioni di sicurezza, l'intervento può essere svolto con la compresenza di due operatori;

- la durata di ogni singolo accesso al servizio non potrà essere di norma inferiore ai 30 minuti (salvo eccezioni, previamente concordate, per accessi di minore durata, fino ad un minimo di circa 15 minuti) e potrà variare secondo moduli aggiuntivi di 15 minuti;
- con il preavviso dell'assenza da parte dell'utente e/o Comunità al Soggetto prestatore almeno un giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione, non verrà riconosciuta la tariffa relativa all'intervento programmato;
- nel caso di non preavviso dell'assenza da parte dell'utente e/o Comunità al Soggetto prestatore almeno un giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione, verrà riconosciuta la tariffa oraria pari al 80% del valore unitario del buono di servizio (cd tentato servizio);
- possono essere previste delle ore dedicate all'attività di addestramento, da svolgersi dall'operatore domiciliare, volte a far acquisire maggiori competenze ai caregiver familiari e alle assistenti famigliari che non sono in grado di svolgere correttamente alcune funzioni di cura, con durata nel tempo limitata e sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo, fino ad un massimo di n. 10 ore.

B - prestazioni di assistenza domiciliare in forma individualizzata “ dimissioni protette” Elenco aperto 3 della presente convenzione:

Sulla base del piano individualizzato dimissioni protette, il Soggetto prestatore garantisce un'assistenza domiciliare così come previsto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1338 di data 30.08.2024.

ART. 11 – MONITORAGGIO DEI SERVIZI E SITUAZIONI DI EMERGENZA

1. La Comunità e il Soggetto prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. In caso di variazioni del servizio dovute a situazioni di emergenza non prevedibili, si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti connessi alle situazioni di emergenza.

ART. 12 - ASSENZE E SOSPENSIONI TEMPORANEE DEL BENEFICIARIO

1. La persona che fruisce del servizio di cui agli Elenchi aperti 1 e 2 è tenuta a fornire al Soggetto prestatore preventiva comunicazione (verbale, telefonica o via email) della propria assenza dal domicilio e della conseguente sospensione temporanea del servizio almeno un giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione dello stesso. La comunicazione di sospensione temporanea può essere fornita al Soggetto prestatore anche da parte della Comunità.
2. Nel caso in cui detta comunicazione non venga effettuata almeno un giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione del servizio, la Comunità riconosce al Soggetto prestatore l'80% del valore unitario del buono di servizio definito "tentato servizio" così come anche declinato all'art. 10.
3. Il Soggetto prestatore deve avvisare prontamente la Comunità di ogni assenza della persona interessata e presentare mensilmente la rendicontazione delle ore di "tentato servizio", per singolo utente, con la specifica del giorno e dell'orario. Nel caso di assenza in giorni festivi o in orari non lavorativi, il Soggetto prestatore si impegna a comunicare la sospensione temporanea alla Comunità entro il giorno lavorativo immediatamente successivo. La mancata comunicazione della sospensione temporanea da parte del Soggetto prestatore comporta il non riconoscimento da parte della Comunità del "tentato servizio".
4. Nei periodi di degenza ospedaliera delle persone seguite a domicilio (Elenchi aperti 1 e 2), il servizio viene così regolato:
 - qualora si tratti di persona o di coppia con figli e/o contesto parentale ed amicale di riferimento, il servizio viene sospeso, salva diversa valutazione del Servizio socio assistenziale;
 - qualora si tratti di persona o di coppia priva di contesto parentale ed amicale significativo, su valutazione del Servizio socio assistenziale e, così come indicato nel Piano di assistenza individuale (P.A.I.), l'intervento permane per assicurare il sostegno alla persona, per curare tra l'altro il cambio ed il lavaggio della biancheria e il disbrigo di commissioni personali.

ART. 13 – CONTINUITA' DI SERVIZIO

1. Il Soggetto prestatore dovrà garantire la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva sostituzione per assicurare la continuità e la regolarità dei servizi.
2. Qualora per qualsiasi motivo il personale di assistenza sia impedito a raggiungere il posto di lavoro, il Soggetto prestatore deve provvedere immediatamente a garantire il servizio con altro dipendente in

possesso dei requisiti prescritti, a salvaguardia della continuità del servizio.

3. Nei casi invece in cui il Soggetto prestatore non effettui i servizi previsti a favore delle persone interessate per cause di forza maggiore non imputabili alle persone stesse od alla Comunità (a titolo esemplificativo per eventi atmosferici, problemi tecnici particolari, interruzioni o difficoltà nella viabilità...) non sarà riconosciuto al Soggetto prestatore alcun buono per "tentato servizio", pur rimanendo l'obbligo di darne adeguata comunicazione alla persona interessata ed alla Comunità secondo le modalità sopra previste.
4. In caso di sciopero del personale dipendente, sarà onere del Soggetto prestatore garantire l'espletamento dei servizi previsti come essenziali dalla specifica normativa di settore con particolare riferimento alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 – SOSPENSIONE/CHIUSURA PROGRAMMATA DEI SERVIZI

1. La sospensione/chiusura dei servizi è programmata al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - a) quando il Piano di assistenza individuale (P.A.I.)/Piano individualizzato dimissioni protette prevede una durata del servizio per un tempo determinato; in questo caso la comunicazione di attivazione del servizio prevede oltre alla data di inizio, la data a decorrere dalla quale il servizio dovrà essere sospeso/chiuso, salvo diversa comunicazione da parte della Comunità;
 - b) quando la Comunità programma una diversa organizzazione del servizio di assistenza domiciliare; in questo caso il servizio viene sospeso/chiuso dal Soggetto prestatore previo preavviso di almeno 48 ore da parte della Comunità;
 - c) per cause direttamente riferibili alla persona interessata (a titolo esemplificativo decesso, ricovero improvviso, rifiuto del servizio ...).
2. La comunicazione della sospensione programmata/chiusura del servizio può essere fornita al Soggetto prestatore solo dalla Comunità.
3. La mancata comunicazione della sospensione/chiusura programmata del servizio da parte della Comunità al Soggetto prestatore comporta l'addebito del servizio come "tentato servizio" a favore del Soggetto prestatore.

ART. 15 – RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Soggetto prestatore si impegna a riattivare i servizi di cui agli Elenchi aperti 1 e 2, richiesti dalla Comunità:
 - a) dalla data di fine sospensione qualora la comunicazione di sospensione programmata del servizio preveda una data di riattivazione dello stesso;
 - b) entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di riattivazione del servizio (a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta), qualora la comunicazione di sospensione programmata non preveda la data di riattivazione;
 - c) per urgenze nel minor tempo possibile e comunque non oltre 3 (tre) giorni di calendario a decorrere dal giorno della richiesta (giorno ricevimento richiesta incluso), qualora la comunicazione di sospensione programmata non preveda la data di riattivazione.

ART. 16 – PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

1. Il servizio di assistenza domiciliare deve essere svolto secondo il metodo della programmazione e verifica, sulla base dei Piani di assistenza individuali (P.A.I)/Piani individualizzati dimissioni protette. Il Soggetto prestatore deve mantenere organici e sistematici contatti con la Comunità per riferire circa l'andamento degli interventi e la situazione del beneficiario, ai fini di eventuali adeguamenti dei piani, di cui rimane responsabile la Comunità.
2. La Comunità si impegna:
 - ad effettuare le comunicazioni dei Piani di assistenza individuali (P.A.I)/Piano individualizzato dimissioni protette e le relative variazioni intervenute (cessazioni, attivazioni, variazioni di frequenza, ...) secondo le modalità e tempistiche meglio specificate negli articoli n. 14 e n. 15 della presente convenzione;
 - a trasmettere tutte le informazioni necessarie (schede utenti, ...) per attivare e svolgere il servizio in modo appropriato ed efficace;
 - a comunicare formalmente ogni nuova attivazione di servizi che l'Ente intende affidare al Soggetto prestatore, specificando la tipologia, la fascia oraria e fornendo tutte le informazioni necessarie per definire il tipo di progetto assistenziale individualizzato da mettere in atto;
 - a comunicare ogni richiesta di variazione dell'orario dei servizi di assistenza domiciliare;

- a effettuare il pagamento del buono di servizio dovuto per l'attività di servizio secondo le modalità di cui al successivo art. 31;
 - a prendere in carico ogni segnalazione di variazione significativa della situazione della persona e dell'ambiente rilevata dal Soggetto prestatore che richieda l'intervento dell'Assistente Sociale.
3. Il Soggetto prestatore si impegna:
- a rispettare i contenuti tutti dell'Avviso e del Catalogo in riferimento alle specifiche tipologie di servizio così come indicate all'art. 1 della presente Convenzione;
 - ad assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali poste in essere dai propri operatori;
 - a collaborare con il Servizio socio assistenziale per quanto riguarda le finalità previste dai Piani di assistenza individuali (P.A.I)/Piani individualizzati dimissioni protette per i beneficiari;
 - a segnalare alla Comunità le situazioni che richiedono l'intervento dell'Assistente Sociale referente della situazione;
 - ad indirizzare il beneficiario alla Comunità per le eventuali richieste di modifica del servizio (aumenti/diminuzioni della prestazione e/o modifica degli orari della prestazione, richiesta di ulteriori servizi, sospensione del servizio ...), nonché per la formulazione di eventuali osservazioni relative al servizio ricevuto.
4. A partecipare alle verifiche e le valutazioni in itinere con il Servizio socio assistenziale secondo quanto previsto dalla presente convenzione, ottimizzando gli strumenti operativi e tecnologici in uso.

ART. 17 – INCONTRI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

1. Gli incontri di verifica e valutazione che riguardano situazioni ad alta complessità (disagio psichico, grave marginalità sociale, assenza di rete familiare, ...) che coinvolgono gli operatori domiciliari, la cui necessità sia riconosciuta dalla Comunità, rientrano tra le attività di supporto previste nell'ambito delle prestazioni di aiuto domiciliare e pertanto sono considerati come ore di assistenza domiciliare. Tali incontri, da quantificare a discrezione della Comunità, sulla base dell'utenza in carico e delle problematiche emerse, possono svolgersi sia presso le strutture che ospitano le persone che presso le sedi dei servizi di volta in volta coinvolti.
2. Oltre alle eventuali verifiche periodiche circa l'andamento dei servizi richieste dalla Comunità, il Soggetto prestatore è tenuto a predisporre e presentare alla Comunità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività complessiva svolta nell'anno precedente. Detta relazione dovrà essere presentata

anche per l'anno di scadenza della presente convenzione e dovrà riportare nello specifico:

- lo stato di attuazione dei servizi gestiti, evidenziando gli elementi di criticità e di sviluppo qualitativo;
- le attività di aggiornamento organizzate nell'anno di riferimento e dirette al personale retribuito;
- dati statistici sulla tipologia dell'utenza, con relative osservazioni ed elaborazioni;
- i dati sull'attività di volontariato;
- eventuali esiti circa la rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari e iniziative di sensibilizzazione.

ART. 18 – QUANTIFICAZIONE DEL MONTE ORE

1. Il monte ore annuale complessivo del servizio di assistenza domiciliare afferente all'Elenco aperto 1 è oggetto di stima da parte della Comunità.
2. Il monte ore da dedicare al servizio di assistenza domiciliare afferente agli Elenchi aperti 2 e 3, è pari nel complesso a circa 1.373 ore per il periodo 2025/2026, di cui indicativamente il 40% per le prestazioni afferenti all'Elenco aperto 3 dimissioni protette (pari a 549 ore) ed il restante 60% per le prestazioni afferenti all'Elenco aperto 2 (pari a 824).
3. Il monte orario indicato nel comma 2, potrà essere oggetto di ridefinizione in base alle indicazioni fornite dalla Provincia autonoma di Trento in qualità di soggetto attuatore di livello provinciale del PNRR in oggetto.
4. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene in caso di individuazione quale soggetto erogatore dei servizi, come descritto nell'art. 8.

ART. 19 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Il Soggetto prestatore deve disporre di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata in termini di numero e qualifica, alla rilevanza sociale dei servizi ed alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni per tutto l'arco temporale di durata della presente convenzione.
2. Il Soggetto prestatore deve eseguire le prestazioni con organizzazione di personale e strumenti propri, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla presente convenzione, nonché dalle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative in materia.

3. Le attività previste rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo Soggetto prestatore e la Comunità.
4. Tutte le prestazioni devono essere realizzate privilegiando l'aspetto relazionale volto a mantenere, consolidare e ricostituire i legami delle reti primarie e secondarie della persona. Ciò anche al fine di attuare un'azione di monitoraggio dello stato di benessere del beneficiario, intercettare precocemente situazioni di rischio e consentire una rapida attivazione di interventi idonei.
5. Il Soggetto prestatore cura inoltre:
 - l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, in conformità alle indicazioni contenute nel Piano di assistenza individuale (P.A.I.)/Piano individualizzato dimissioni protette, secondo le necessità dei beneficiari;
 - la scelta degli operatori da assegnare ai beneficiari, tenuto conto delle eventuali indicazioni del Servizio socio assistenziale per quanto riguarda l'abbinamento utente-operatore, delle disponibilità esistenti e delle caratteristiche professionali e personali necessarie per affrontare adeguatamente i casi specifici;
 - l'organizzazione delle cessazioni e delle sostituzioni in caso di assenza degli operatori per ferie, permessi, malattie, ecc., salvaguardando le necessità dell'utenza. Le sostituzioni saranno preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto al fine di garantire la continuità del servizio. In caso di assenze improvvise dell'operatore, la sostituzione verrà garantita allo stesso modo sopra descritto e organizzata tempestivamente, dandone immediata comunicazione all'utente e salvaguardando la continuità del servizio;
 - la realizzazione delle attività di formazione/aggiornamento professionale e delle attività di supervisione obbligatorie previste dagli standard per l'accreditamento;
 - la partecipazione agli incontri di coordinamento concordati con il Servizio socio assistenziale per la programmazione delle attività e per la verifica sull'andamento del servizio compresa la diffusione delle "buone prassi";
 - il raccordo costante con il Servizio socio assistenziale.
6. Nella strutturazione del servizio il Soggetto prestatore deve tenere in debita considerazione le esigenze di

continuità e stabilità assistenziale degli utenti, adottando un modello organizzativo che riduca la rotazione degli operatori coinvolti sul singolo caso.

ART. 20 – SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE

1. Il Soggetto prestatore deve garantire, per l'intera durata della convenzione e a proprie spese, una piena e fattiva collaborazione al processo di implementazione della gestione informatizzata, anche attraverso la partecipazione ad apposite riunioni, nonché l'esecuzione di ogni adempimento necessario ad assicurare la compatibilità e l'interazione del proprio sistema applicativo-informatico con quello utilizzato dalla Comunità per il caricamento delle ore di servizio erogate per ogni utente. A tal fine, la Comunità potrà richiedere al Soggetto prestatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento di predisporre un flusso dati nel formato XLS oppure CSV, oppure un sistema di collaborazione applicativa tramite web service con la Cartella Sociale Informatizzata per la rendicontazione delle ore erogate secondo le specifiche fornite dalla Comunità stessa.

Il Soggetto prestatore è tenuto a dotarsi di software adeguati, strumenti informatici e telematici necessari per la rilevazione inerenti al servizio prestato in modo da garantire alla Comunità una reportistica sia per singolo utente, sia generale sul servizio prestato. Ogni accesso presso il singolo utente va tracciato telematicamente. I dati sono di proprietà della Comunità che li può richiedere in ogni momento. Tali tecnologie devono essere compatibili con il gestionale in uso della Comunità per la trasmissione telematica dei dati per la fatturazione delle prestazioni agli utenti. Deve essere garantito l'eventuale aggiornamento/cambiamento del sistema in corrispondenza degli aggiornamenti/cambiamenti da parte della Comunità. Attualmente il sistema in uso da parte della Comunità è GA e sistema SISP WEB.

2. L'attività di rendicontazione dovrà essere completata e trasmessa entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo cui si riferisce al Servizio socio assistenziale. Dovrà contenere il riepilogo riassuntivo generale delle ore di servizio effettuate per ogni singolo utente nel mese precedente, organizzato in ordine alfabetico, con la tipologia delle attività svolte ripartito per singolo utente. Dovrà inoltre essere allegata la rendicontazione dell'orario svolto nel mese da ogni operatore a favore del singolo utente con il seguente tracciato: cognome e nome dell'utente, residenza, cognome e nome dell'operatore, giorno (lunedì, martedì, ecc.), data (gg/mm/aaaa), ora entrata (hh:mm:ss), ora uscita (hh:mm:ss), totale ore di servizio (hh:mm),

prestazioni effettuate (o prestazione prevalente), modalità di accesso (se con uso badge o altro sistema automatizzato o con statino e firma, nei casi in cui non sia stato possibile utilizzare sistemi automatizzati).

Ciascun prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio dell'utente.

3. Il Soggetto prestatore dovrà disporre di un adeguato sistema automatizzato di rilevazione delle prestazioni e presenze per il quale dovrà essere fornito al Servizio socio assistenziale di Comunità accesso in tempo reale in sola consultazione oppure via web service.
4. A titolo di monitoraggio e controllo, la Comunità potrà richiedere al Soggetto prestatore, che deve intendersi sin d'ora obbligato al relativo adempimento, di dotare i suoi operatori di dispositivo mobile android o IOS, su cui caricare un'applicazione distribuita dalla Comunità stessa, per rilevare anche in tempo reale, l'accesso e l'erogazione dei servizi presso le abitazioni degli utenti assistiti, mediante tecnologia NFC o lettura di QR code, con geolocalizzazione dell'operatore.
5. Potranno essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull'attività del servizio.

ART. 21 – MEZZI E DISPOSITIVI

1. Per facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare nel territorio e garantirne la qualità, il Soggetto prestatore dovrà mettere a disposizione degli operatori:
 - dispositivi per la rilevazione automatizzata della presenza e delle prestazioni;
 - dispositivi di protezione individuali ritenuti adeguati in relazione alla valutazione dei rischi (esempio: guanti di protezione delle mani, mascherine di protezione delle vie respiratorie, occhiali/schermi di protezione degli occhi, scarpe di protezione dei piedi) ed eventuale camice personale per lo svolgimento dei servizi relativi all'igiene della persona e della casa, anche a tutela della salute dello stesso utente, oltre che dell'operatore, in ottemperanza alla normativa di riferimento in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - sala riunioni presso la sede operativa del Soggetto prestatore del servizio, per gli incontri di coordinamento ritenuti necessari per una migliore organizzazione del servizio, in base alle competenze assegnate;
 - mezzi di trasporto idonei e conformi alle normative di circolazione stradale anche per garantire la

prestazione di ritiro e consegna biancheria del servizio accessorio di lavanderia.

2. Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, adempiendo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili.
3. Il personale deve utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuali in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 81/2008 e s.m., provvedendo al controllo periodico, all'eventuale sostituzione e/o integrazione.
4. Il Soggetto prestatore deve ottemperare nei confronti del personale al programma informativo e formativo sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione conformemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..

ART. 22 – SEDE OPERATIVA

1. Il Soggetto prestatore per tutto il periodo di validità delle presente convenzione deve disporre di una sede operativa ubicata nel territorio provinciale dove eleggerà il proprio domicilio, dotata di adeguato personale amministrativo, garantendo per le comunicazioni da parte della Comunità un recapito telefonico (fisso e mobile), una casella di posta elettronica sia certificata (PEC) che ordinaria ed una segreteria telefonica, per l'intera giornata e per l'intero arco settimanale, anche fuori dall'orario d'ufficio, nonché la presenza e la reperibilità telefonica dei coordinatori o loro delegati operativi per l'intero orario di affidamento del servizio compresi i fine settimana, anche per le comunicazioni telefoniche da parte degli utenti.
2. Il numero telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato alla Comunità prima dell'inizio dell'attività e agli utenti che usufruiscono del servizio.

PARTE TERZA - PERSONALE E COORDINAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO

ART. 23 – PERSONALE

1. Il Soggetto prestatore deve mettere a disposizione le seguenti figure professionali:
 - i coordinatori di cui all'art. 25 comma 1 della presente convenzione;
 - il personale di assistenza necessario per garantire il monte ore di assistenza domiciliare assegnato

tramite buoni di servizio.

2. Per quanto attiene alle figure professionali di assistenza e di coordinamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione. Devono inoltre essere rispettate le indicazioni previste al punto 3.20 "Assistenza domiciliare e di contesto" del vigente "Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento" *in ordine alle Figure professionali e alla rispondenza agli standard di qualità previsti*".
3. In ogni caso, il personale con titolo di OSS o OSA deve essere destinato in via prioritaria alle funzioni ad alto contenuto o intensità assistenziale - prestazioni enucleate all'art. 6, comma 2, lettere A), B), C) e D) della presente convenzione.
4. Il personale privo di titolo OSA OSS deve essere destinato in via prioritaria alla prestazione enucleata all'art. 6, comma 2, lettera E) della presente convenzione.
5. L'organizzazione del servizio, nonché la gestione delle rotazioni e delle sostituzioni devono avvenire nel rispetto dei principi e aspetti organizzativi generali definiti all'art. 19 della presente convenzione.
6. La sostituzione del personale operante nei servizi deve avvenire garantendo il rispetto dei requisiti richiamati al precedente comma 2.
7. Il Soggetto prestatore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, deve inviare un elenco del personale impiegato nei servizi oggetto di iscrizione, sottoscritto dal Legale rappresentante, distinto fra personale di assistenza, di direzione e coordinamento, recante per ciascuna persona: tipo di rapporto con il Soggetto prestatore e data di inizio rapporto, qualifica professionale (diploma o esperienza professionale per personale di assistenza). Per il personale di direzione e coordinamento dovrà essere fornito idoneo curriculum vitae e certificazione su titolo di studio e/o esperienza e mansioni assegnate.
8. Il Soggetto prestatore segnala mensilmente alla Comunità ogni variazione intervenuta nel numero e nella tipologia del personale impiegato.
9. Il personale del Soggetto prestatore dovrà:
 - saper leggere, scrivere e parlare correttamente la lingua italiana;

- rispettare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto dei presenti servizi, ed in particolare su fatti e circostanze relativi a persone e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso. Il personale si considera incaricato del trattamento dei dati dei quali sia venuto a conoscenza nel corso dell'attività svolta;
 - rispettare le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza nel lavoro.
10. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto della presente convenzione lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del Soggetto prestatore, sia nei confronti della Comunità che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La Comunità è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il Soggetto prestatore ed il predetto personale.
 11. Il Soggetto prestatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la Comunità da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.
 12. Il Soggetto prestatore si obbliga a consentire alla Comunità di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.
 13. Il Soggetto prestatore, previa intesa con il Servizio socio assistenziale potrà servirsi di ulteriori strumenti elaborati in proprio per le verifiche sull'effettivo corretto operato dei propri operatori (es. rispetto delle attività previste nel P.A.I. e delle ore indicate, utilizzo corretto dei dispositivi, norme di sicurezza, ecc...) e la valutazione complessiva del servizio.

ART. 24 – RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

1. I servizi di cui alla presente convenzione si fondano sulla continuità della relazione tra utente e operatore.
2. Tutti gli operatori dovranno essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, in grado di parlare e

comprendere correttamente la lingua italiana.

3. Nel rapporto con i beneficiari dei servizi il personale del Soggetto prestatore deve svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza e diligenza e adottare un comportamento e un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità delle persone coinvolte e idoneo all'esecuzione dei servizi nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.
4. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità e qualifica professionale, esposto in maniera visibile.
5. Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a rispettare il segreto professionale e la riservatezza e quanto concordato con il Servizio socio assistenziale relativamente al Piano di assistenza individuale (P.A.I.)/Piano individualizzato dimissioni protette del servizio a domicilio.
6. E' fatto divieto al personale di utilizzare la relazione con l'utenza per interessi e vantaggi personali, di richiedere o accettare, a qualunque titolo, per sé o per altri regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui alla presente convenzione. In ogni caso, è fatto divieto al personale, di richiedere o accettare per sé o per altri, a qualunque titolo, regali o altre utilità, anche di modico valore, qualora costituiscano o comunque possano essere interpretati come compensi o corrispettivi in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o compiti affidati in ragione delle attività espletate di cui alla presente convenzione.
7. E' fatto divieto al Soggetto prestatore di assegnare il servizio all'operatore che abbia con l'utente relazioni parentali o amicali o di natura economica, salvo situazioni particolari valutate con il Servizio socio assistenziale.
8. La Comunità si riserva la facoltà di richiedere motivatamente ed anche in considerazione delle osservazioni eventualmente formulate dai familiari, l'allontanamento dallo specifico servizio e la sostituzione con altro operatore, del personale che non dimostri il rispetto dei dettami di cui al presente articolo. Il cambio dell'operatore può essere richiesto dalla Comunità pure in caso di presenza di gravi difficoltà relazionali, anche non dovuti all'operatore.

9. Il Soggetto prestatore dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta che sono previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Comunità pubblicati sul sito istituzionale della stessa alla sezione "Amministrazione trasparente", per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi di comportamento potrà essere causa della risoluzione della presente convenzione.

ART. 25 - COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO

1. Il Soggetto prestatore individua il personale di coordinamento tecnico-operativo per le prestazioni oggetto della presente convenzione. In relazione alla numerosità e alla complessità assistenziale dell'utenza presente, nonché dell'ammontare di buoni di servizio attivati, il Soggetto prestatore, in accordo con la Comunità, individua un numero di coordinatori adeguati all'ambito territoriale di riferimento.
2. Le attribuzioni dei coordinatori devono comprendere almeno le seguenti attività:
 - organizzazione delle attività domiciliari, prestando particolare attenzione a ridurre la turnazione degli operatori sulle singole situazioni e gli spostamenti degli stessi sul territorio;
 - monitoraggio dell'andamento delle attività realizzate a domicilio, con supervisioni e verifiche puntuali presso il domicilio dell'utente con cadenza almeno annuale;
 - supporto agli operatori nel rapporto con l'utente e la famiglia nella gestione del Piano di assistenza individuale (P.A.I.)/Piano individualizzato dimissione protette;
 - verifica della corretta adozione di strumenti e dispositivi utili alla gestione della situazione a domicilio.
3. I coordinatori con ruolo di referente tecnico-operativo tengono i rapporti con il Servizio socio assistenziale ed in particolare con i coordinatori, il referente servizio domiciliare e le Assistenti Sociali.
4. Il Soggetto prestatore deve garantire, mediante adeguata turnistica, la reperibilità di almeno un referente tecnico-operativo o altra figura di direzione sull'intero arco temporale giornaliero di esecuzione delle prestazioni (h. 7.00 - 21.00, sia festivo che feriale) per la gestione di eventuali situazioni di emergenza.
5. Il Soggetto prestatore deve segnalare alla Comunità l'eventuale sostituzione degli operatori con funzioni di coordinamento entro il termine massimo di una settimana.
6. I coordinatori devono effettuare incontri generalmente a cadenza settimanale di verifica generale e di

programmazione dei servizi attivi e da attivare, con il referente del servizio domiciliare della Comunità.

7. I coordinatori collaborano con il Servizio socio assistenziale per l'attivazione di interventi di monitoraggio della qualità del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.
8. Potrà essere previsto a livello semestrale un incontro tra i coordinatori e il Servizio socio assistenziale – assistenti sociali, referente servizio domiciliare e coordinatori della Comunità su tematiche di interesse comune, senza che queste siano riconosciute come ore di assistenza domiciliare da parte della Comunità, senza oneri per quest'ultima.
9. Qualsiasi iniziativa che esuli dal Piano di assistenza individuale (P.A.I.)/Piano individualizzato dimissione protette e che coinvolga gli utenti e le loro famiglie dovrà essere concordata preventivamente con il Servizio socio assistenziale della Comunità.

ART. 26 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI

Il Soggetto prestatore deve garantire la formazione obbligatoria prevista dal sistema di accreditamento provinciale oltre che dalla normativa vigente.

ART. 27 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 28 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m., negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale, si applicano le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n.1796 di data 14 ottobre 2016 con cui sono stati individuati i contratti collettivi di riferimento per gli appalti relativi alla fornitura di servizi e le modalità di applicazione. Le medesime condizioni, devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società

cooperative.

2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

ART. 29 – SICUREZZA

1. Il Soggetto prestatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. Il Soggetto prestatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.
4. La valutazione che la Comunità effettua circa l'idoneità dell'ambiente e delle attrezzature utilizzate nello svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare è limitata ad una rilevazione di carenze strutturali evidenti e non rappresenta una formale valutazione tecnica. E' onere del Soggetto prestatore, in qualità di datore di lavoro (e quindi di preposto) del proprio personale dipendente, segnalare alla Comunità l'esistenza di aspetti di rischio successivamente rilevati dagli operatori di assistenza nello svolgimento del servizio, nonché le loro implicazioni sullo svolgimento del servizio stesso.
5. La Comunità, tramite il Servizio socio assistenziale individuerà le soluzioni più opportune da adottare per la rimozione del rischio o ridefinirà il Piano di assistenza individuale (P.A.I)/Piano individualizzato dimissioni protette, ove non possibile la rimozione del rischio.

PARTE QUARTA - RAPPORTI ECONOMICI

ART. 30 – VALORE DEL BUONO DI SERVIZIO

1. Di seguito si riporta una tabella di sintesi relativa al valore assegnato al buono di servizio in cui è ricompresa anche la durata temporale del servizio riferita al singolo buono assegnato.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	VALORE SERVIZIO*	BUONO DI	DURATA TEMPORALE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ELENCHI APERTI 1 - 2 - 3	€ 39,53		1 ORA

**i valori sono indicati al netto IVA*

2. Il valore del singolo buono di servizio in forma tariffaria è riconosciuto al Soggetto prestatore per ogni ora di intervento prestato.
3. La tariffa diversa da quella ordinaria (valore del buono di servizio), che può prevedere delle riduzioni, si applica:
- con il preavviso dell'assenza da parte dell'utente e/o Comunità al Soggetto prestatore almeno un giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione, non verrà riconosciuta la tariffa relativa all'intervento programmato;
 - in caso di improvvisa indisponibilità dell'utente (emergenza/urgenza) e nel caso di non preavviso dell'assenza almeno un giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione da parte dell'utente e/o Comunità al Soggetto prestatore, verrà riconosciuta la tariffa oraria pari al 80% del valore unitario del buono di servizio (cd tentato servizio).

Il Soggetto prestatore dovrà avvisare prontamente il Servizio socio assistenziale della Comunità dell'assenza dell'utente e presentare mensilmente allo stesso la rendicontazione delle ore di mancato servizio con la specifica del giorno, dell'orario e della dettagliata motivazione.

4. Il valore del singolo buono di servizio può subire variazioni sulla base di quanto stabilito all'art. 10 - VALORE DEL BUONO DI SERVIZIO – comma 2 dell'Avviso prot. n. _____ di data _____.
5. Il nuovo valore del buono di servizio viene approvato con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della Comunità e sarà comunicato ai Soggetti prestatori iscritti negli Elenchi. Sarà

inoltre pubblicato sul sito istituzionale della Comunità: <https://altogardaeledro.tn.it> nella sezione dedicata all'Avviso. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

ART. 31 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al Soggetto prestatore. In capo all'utente permane esclusivamente il diritto di scelta del Soggetto prestatore per mezzo dell'intermediazione dell'Assistente Sociale di riferimento "in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso" (cit. Linee Guida provinciali in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati nella provincia di Trento).
2. Il Soggetto prestatore, entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare al Servizio socio assistenziale della Comunità la rendicontazione così come meglio definito nell'art. 20 della presente convenzione.
3. Il Soggetto prestatore dovrà emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) alla Comunità. La fattura elettronica, oltre alle usuali informazioni, dovrà contenere tassativamente:
 - a) gli estremi identificativi della convenzione;
 - b) il numero e la data della determinazione di iscrizione nell'Elenco di riferimento e dell'impegno di spesa;
 - c) Identificazione dell'attività prestata;
 - d) conto corrente dedicato
 - e) CIG
 - f) il codice univoco ufficio **UFBI12**

Per le attività connesse agli Elenchi aperti 2 e 3, oltre alle informazioni sopra indicate, la fattura elettronica dovrà riportare anche:

- l'indicazione della missione, componente, linea di investimento del PNRR: *"(PNRR) M5 C2 Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale"*;

- la scritta “Finanziato dall’Unione Europea – next generation EU”;
 - il CUP: C44H22000470006.
4. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica delle informazioni sopra richiamate.
5. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini di pagamento sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
6. Ricevuta regolare fattura per i servizi resi, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Per il servizio di assistenza domiciliare da erogare in forma individualizzata (Elenco aperto 1 e 2) sono in particolare addebitabili mensilmente alla Comunità le seguenti ore o frazioni di ore (in moduli aggiuntivi di 15 minuti), tenendo conto che per ciascuna ora corrisponde l'erogazione di un buono di servizio:
- le ore o frazioni di ore effettuate a domicilio dell'utente;
 - le ore o frazioni di ore svolte per gli incontri di verifica e valutazione di cui all'art. 17 comma 1, che coinvolgono gli operatori domiciliari, previamente autorizzate dalla Comunità;
 - le mancate ore di servizio per le quali è previsto un indennizzo pari al 80% del valore unitario del buono di servizio ai sensi di quanto disposto all'art. 12, comma 2 della presente convenzione;
 - per gli interventi di assistenza domiciliare dove è richiesta dalla Comunità la compresenza di più operatori è fatturata la somma delle prestazioni di ogni singolo operatore.
7. Prima di procedere ai pagamenti, la Comunità effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023.

ART. 32 – QUOTE DI CONCORSO ALLA SPESA A CARICO DEI BENEFICIARI DEI SERVIZI

1. La determinazione della quota di concorso alla spesa a carico dei beneficiari del servizio di assistenza domiciliare laddove prevista, è stabilita in base alla condizione economica del nucleo familiare di

riferimento, in conformità alla normativa provinciale in vigore.

2. Spettano alla Comunità la determinazione e la riscossione delle quote di concorso alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nulla è dovuto al Soggetto prestatore dagli utenti.

ART. 33 - COMPITI DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Il Soggetto prestatore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:
 - di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati nell'art. 34;
 - di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nel/negli Elenco/Elenchi aperti di riferimento;
 - di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento provinciale, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione;
 - di erogare le prestazioni alle condizioni previste nella presente convenzione e nell'Avviso;
 - di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali;
 - di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, comma 2, lett. c) della L.P. 13/2007;
 - di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
 - di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio al fine di facilitare le relative verifiche;
 - di impegnarsi ad aderire al processo di Valutazione dei Servizi Sociali introdotto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1817 di data 6 Ottobre 2023 richiamata nel successivo art. 34 alla lettera e), con particolare riferimento alla modalità di affidamento dei servizi in oggetto tramite buoni di servizio.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI

ART. 34 – NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per la presente convenzione sono, in via principale:
 - a) la Legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali in provincia di Trento";

- b) il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e s.m. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale" di seguito Regolamento;
- c) il Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 173 del 07/02/2020 modificata con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 604 di data 06/04/2023;
- d) le Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione adottate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 174 di data 7 febbraio 2020;
- e) la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1817 di data 6 Ottobre 2023 avente ad oggetto "Legge provinciale n. 13 di data 27 luglio 2007 "Politiche sociali nella provincia di Trento", art. 10. Approvazione del "Framework di Valutazione dei Servizi Sociali e definizione del Processo di Implementazione" ad integrazione del terzo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione n. 645 del 28 aprile 2017;
- f) il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*"
- g) Il Regolamento UE 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e introduce all'art. 5 "Principi orizzontali" il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (DNSH);
- h) La Circolare n. 32/2021 (e la successivamente Circolare n. 33/2022) della Ragioneria Generale dello stato con cui si approva la "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*" ai fini dell'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- i) articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che promuove e premia le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa di persone con disabilità;
- j) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- k) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di*

attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per quanto applicabili;

- l) *la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";*
- m) *il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";*
- n) *la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- o) *il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D. Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";*
- p) *le norme del Codice Civile.*

ART. 35 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Sono a carico del Soggetto prestatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il Soggetto prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione.
3. Il Soggetto prestatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le norme e le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Il servizio deve essere svolto dal Soggetto prestatore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e la Comunità. Il Soggetto prestatore conforma il servizio al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.
5. Il Soggetto prestatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della Comunità, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. La Comunità, da parte sua, si impegna a mettere in grado il Soggetto prestatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività.
6. Il Soggetto prestatore provvede a propria cura e spese, a:
 - impiegare tutti i mezzi ed il personale necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni;
 - predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Comunità di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
 - predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - comunicare immediatamente alla Comunità ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei servizi;
 - tenere indenne la Comunità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.
7. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto della presente convenzione lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità del Soggetto prestatore, sia nei confronti della Comunità che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La Comunità è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il Soggetto prestatore ed il predetto personale.
8. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative di

categoria.

9. Il Soggetto prestatore si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.
10. Il Soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.
11. Il Soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento.

ART. 36 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO PRESTATORE

DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO PNRR

1. I servizi afferenti agli Elenchi 2 e 3 beneficiano del finanziamento dell'Unione Europea - Next generation EU Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale".
2. La Comunità agisce in qualità di soggetto attuatore di livello locale con un finanziamento delle attività complessivamente pari ad € 57.000,00 lordi per il periodo 2025/2026.
3. Il Soggetto prestatore ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che verranno richieste dalla Comunità e necessarie ad assolvere agli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione del servizio finanziato nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
4. Gli atti ed i documenti relativi al servizio in oggetto devono riportare la dichiarazione "*finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU*" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea del Ministero del lavoro e della Provincia Autonoma di Trento riportato nella pagina frontale della presente convenzione, che verrà successivamente inoltrato al Soggetto prestatore.
5. Ai contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR trovano integrale applicazione i commi 2, 3, 3bis, 4 e 6 dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
6. Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile rispetto a quanto indicato

nel presente articolo, queste ultime trovano diretta applicazione anche per quanto riguarda la presente convenzione senza necessità di apportare modifiche alla stessa con specifici atti.

7. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL 77/2021: *“Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (per aziende con più di 50 dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*
8. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DL 77/2021 inoltre *“3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, (per aziende con un numero di dipendenti da 16 a 50) entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.*
9. Il successivo comma 3 bis prevede che *“gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali”.*
10. Ai sensi del successivo comma 4 del Decreto Legge, n. 77/2021, in considerazione degli indicatori medi settoriali europei ATECO 2 DIGIT ITALIA (parametro individuato con Parere n. 1480 dd 26/8/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili MIMS) per il settore assistenza sociale non

residenziale per anziani e disabili, che registra nell'ultimo anno disponibile (2017) un'occupazione media femminile dell'81,44%, è prevista l'assunzione "dell'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile".

11. Al fini della verifica di quanto al precedente capoverso, il Soggetto prestatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Comunità le eventuali nuove assunzioni cui abbia proceduto ai fini dell'affidamento o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
12. Ai sensi del comma 4 del Decreto Legge, n. 77/2021 che si applica per analogia "E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68".
13. Il Regolamento UE 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza all'art. 5 "Principi orizzontali" stabilisce inoltre che i Piani di ripresa e resilienza degli Stati membri debbano dimostrare che le misure contenute nei piani (riforme e investimenti) rispettino il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (DNSH). I servizi in oggetto rientranti nell'Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Missione 5," sono stati valutati dalle amministrazioni titolari tali da non contribuire in maniera sostanziale all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. Gli stessi sono pertanto inquadrati nel c.d Regime 2 e, sulla base delle schede tecniche pubblicate nella Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), rinvenibile sul sito istituzionale di Italia Domani <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>, nessuna attività ivi descritta rientra nei servizi oggetto di finanziamento. Gli eventuali adempimenti risultano pertanto già assorbiti nella normativa nazionale di riferimento, senza alcun onere aggiuntivo per la Comunità e senza alcuna pretesa aggiuntiva.
14. La Comunità si riserva di integrare le prescrizioni di ordine generale qui proposte, con prescrizioni più specifiche relative all'applicazione del principio DNSH, tenuto conto della normativa di riferimento e dell'oggetto dell'appalto.

15. Il Soggetto prestatore è tenuto a fornire alla Comunità tutta la documentazione necessaria quale prova ex post del rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico.
16. In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DSNH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, la Comunità disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che il Soggetto prestatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 37 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Soggetto prestatore, nell'esecuzione della presente convenzione, assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni causati a persone o cose, tanto del Soggetto prestatore quanto di terzi. Il Soggetto prestatore si obbliga inoltre a mantenere indenne la Comunità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.
2. Il Soggetto prestatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. Ai fini dei commi precedenti, è fatto obbligo al Soggetto prestatore, a totale suo carico, di stipulare per l'intera durata della convenzione, con una compagnia assicuratrice autorizzata alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità verso terzi e dipendenti, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), redatta secondo lo schema tipo di cui D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 che tenga indenne il Soggetto prestatore per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto.
4. Oltre a quanto sopra specificato, tale polizza RCT/RCO deve avere le seguenti caratteristiche:
 - i massimali di assicurazione non devono essere inferiori per la RCT all'importo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) unico per sinistro e per la RCO all'importo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) unico per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro;
 - non prevedere limiti al numero di sinistri risarcibili;

- prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche alla Comunità e a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale all'attività dell'Assicurato (Soggetto prestatore) compresi eventuali volontari;
 - prevedere la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti della Comunità per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente contratto;
 - prevedere la copertura dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al D.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. n. 81/2008;
 - prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
 - valere anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali il Soggetto prestatore debba rispondere, compresi eventuali volontari.
5. In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, il Soggetto prestatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio in oggetto. In tal caso il Soggetto prestatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dalla presente convenzione.
6. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Comunità o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del Soggetto prestatore. Parimenti, la Comunità sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Soggetto prestatore.
7. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal Soggetto prestatore nei confronti della Comunità e dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sul Soggetto prestatore, restando la Comunità sollevata da responsabilità al riguardo.
8. Il Soggetto prestatore deve immediatamente segnalare per iscritto alla Comunità tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle

attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

9. Copia della polizza e della relativa quietanza di versamento dovrà essere depositata presso la Comunità prima dell'avvio del servizio. La mancata trasmissione della copia della polizza e della quietanza prima dell'avvio del servizio comporta l'impossibilità di procedere all'avvio dello stesso. In tal caso, la Comunità, previa diffida, può disporre la risoluzione della convenzione per grave inadempimento a norma della presente convenzione, e fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
10. Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata della convenzione, il Soggetto prestatore è tenuto ad inviare, entro 10 giorni dal pagamento, la quietanza di versamento del premio assicurativo. In caso di ritardo superiore ai 20 giorni da tale termine, la Comunità si riserva di procedere, previa diffida, alla risoluzione della convenzione.

ART. 38– RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La risoluzione della convenzione e la conseguente cancellazione dagli Elenchi può avvenire nelle seguenti circostanze:
 - a. la decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - b. il venire meno dei requisiti generali o specifici nell'Avviso pubblicato da questa Comunità ai fini dell'iscrizione negli Elenchi aperti;
 - c. gravi e reiterate irregolarità nella conduzione ed organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Comunità (es. reiterati ritardi nell'attivazione del servizio di assistenza individualizzata da erogare in via ordinaria rispetto o in via d'urgenza rispetto ai termini previsti, mancata/diforme effettuazione del servizio di assistenza individualizzata rispetto a quanto previsto dal Piano di assistenza individuale (P.A.I)Piano individualizzato dimissioni protette, mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini stabiliti dalla Comunità, non previamente concordate, comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza o comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti degli utenti, verificati dalla Comunità, carenze di gestione/coordinamento che si traducano tra l'altro in un disservizio arrecato all'utenza, mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla legge o dalla presente convenzione);

- d. ingiustificata e ripetuta sospensione del servizio;
 - e. violazione dell'obbligo di permettere alla Comunità di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
 - f. violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute degli utenti;
 - g. grave e reiterata inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di C.C.N.L. e contratti integrativi locali;
 - h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k. mancato grave rispetto degli obblighi in materia di tutela della privacy;
 - l. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come richiamati nel successivo art. 39;
 - m. mancato rispetto delle disposizioni del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 e del Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità Alto Garda e Ledro;
 - n. mancata trasmissione della polizza assicurativa quietanzata per tutta la durata della convenzione ai sensi dell'art. 37 della presente convenzione;
 - o. esiti negativi derivanti dal controllo delle dichiarazioni sostitutive contenute nei moduli allegati alla domanda di iscrizione ai vari Elenchi aperti (art. 2 dell'Avviso).
2. Nel caso di servizi finanziati nell'ambito del PNRR, costituiscono risoluzione della convenzione e conseguente cancellazione dagli Elenchi:
- la mancata consegna della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L 68/1999;
 - il mancato rispetto dell'obbligo di assicurare una quota del 30 per cento, delle assunzioni necessarie per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia per quanto riguarda l'occupazione giovanile che femminile, (art. 36 della presente convenzione).
3. La Comunità procederà alla risoluzione della convenzione ed alla conseguente cancellazione dall'Elenco di riferimento previa formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al

Soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta con conseguente cancellazione dal/dagli Elenco/Elenchi istituiti da questa Comunità.

4. Il Soggetto prestatore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni, per mezzo di formale comunicazione alla Comunità, con conseguente cancellazione dello stesso dal/dagli Elenco/Elenchi con determinazione della Responsabile del Servizio socio assistenziale.
5. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il Soggetto prestatore, di "contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
6. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Comunità non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Soggetto prestatore.

ART. 39 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano in particolare:
 - l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione e conseguente cancellazione dagli Elenchi di riferimento.

ART. 40 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

ART. 41 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Il Soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione dei servizi nel rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Comunità entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.
1. Il Soggetto prestatore dichiara di aver preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
2. Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 42 – ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Soggetto prestatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente convenzione.
2. Il Soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della

convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità (Allegato A2 all'Avviso).

Art. 43 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa e nell'art. 34, che qui si intendono tutti richiamati.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità informa il Soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il Soggetto prestatore ha facoltà, entro 90 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

ART. 44 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui agli artt. 3 e 4 dell'Avviso e non dichiari di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei 90 giorni successivi la Comunità può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 90 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.
3. Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il Soggetto prestatore iscritto negli Elenchi e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente convenzione, apra una procedura per licenziamenti collettivi,

interrompa l'attività, ad esempio perché cancellato da un Elenco o nel caso in cui non possa esservi inserito (ad es. nella procedura di formazione di un nuovo Elenco sostitutivo del precedente), sia per la tutela dei lavoratori sia per garantire, ove possibile e necessario, la continuità assistenziale, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della L.P. 2/2016, applicata per analogia e in quanto compatibile.

4. In particolare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'interruzione dell'attività, della cancellazione o del mancato inserimento nell'Elenco, la Comunità convoca i Soggetti iscritti al medesimo Elenco e le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per effettuare un esame congiunto dei possibili effetti occupazionali e valutare la possibilità di avviare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale fino ad allora impiegato nel soggetto che interrompe l'attività, che viene cancellato o che non viene inserito nell'Elenco e attualmente disoccupato o a rischio di disoccupazione.
5. L'esito del confronto viene registrato in un verbale.

ART. 45 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente convenzione è in forma di scrittura privata.
2. La presente convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto prestatore accreditato.

Art. 46 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Rovereto è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza alla presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 47 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alto Garda e Ledro
IL PRESIDENTE

Per il Soggetto prestatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).